

Tribunale di Asti, sentenza 28 maggio 2024, n. 381

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice

dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero ### del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da: ### (c.f. ###), residente in ### d'### ed elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione; attore

contro ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), entrambi residenti in ### ed ivi elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e li difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta; convenuti

e ### (c.f. ###), residente in ### ed elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta; convenuto la causa è stata decisa sulle seguenti

conclusioni

- nell'interesse di ### come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###: "Previa all'uopo occorrendo ammissione delle prove orali dedotto in memoria 5.04.2023; voglia il Tribunale ill.mo dichiarare tenuti e condannare ### E ### solidalmente e per l'intero o come altrimenti meglio ritenuto dal Giudice adito ill.mo, al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dal conchiudente, per le ragioni e causali sia in fatto che in diritto in citazione esposte, in ragione di euro 30.000,00 complessivi ovvero in altro importo risarcitorio da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice adito ill.mo, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal fatto, al saldo effettivo. Ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., a cura e spese dei convenuti, mediante inserzione per estratto, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano "###" edizione di ### e su "### Provincia" di ### Ordinare ai convenuti la rimozione dalla loro pagina facebook e dall'intero web del video diffamatorio per cui è processo Con il favore degli onorari e spese di procedimento".

- nell'interesse di ### e ### come da memoria conclusionale depositata in data ###:

"CONCLUSIONI DEFINITIVE - Voglia il Tribunale Ill.mo, revocarsi l'ordinanza 9.5.23 che rigetta le istanze istruttorie di parte ### e ### e ammettersi le prove orali dedotte nella memoria ex art 183 co.6 n° 2 cpc dai convenuti ### e ### merito respingere le avverse domande in quanto infondate nell'an e comunque prive del minimo principio di prova nel quantum. - Respingersi la avversa richiesta di ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., a cura e spese dei convenuti, mediante inserzione per estratto, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano "###" edizione di ### e su "### Provincia" di ### atteso che il fatto oggetto di causa non ha avuto divulgazione sui quotidiani - ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, voglia comunque limitare, la condanna al risarcimento del danno che l'attore assume aver subito allo stretto provato e secondo equità, graduando la stessa in ragione delle diverse posizioni ed azioni dei convenuti ### e ### il favore delle spese ed onorari di causa";

- nell'interesse di ### come da memoria conclusionale depositata in data ###: "Piaccia all'On.le Giudicante, premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge: - in via istruttoria: chiede ammettersi le prove orali di cui alle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma cpc depositate; - in via principale: per le ragioni di cui in narrativa, respingere ogni avversa domanda nei confronti del conchiudente proposta; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre per le ragioni di cui in parte narrativa e secondo equità il risarcimento del danno e graduare il medesimo secondo le rispettive responsabilità dei convenuti in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di patrocinio." Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data ### ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, ### e ### affinché questi ultimi fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito della pubblicazione, sulla pagina ### di ### di un video di 13 minuti - successivamente condiviso sui profili del social network di ### e ### - in cui il convenuto offendeva l'attore,

accusandolo di essere il responsabile dell'incendio di due autovetture e dell'abbattimento di alcune palazzine collocate nella zona adiacente al crossodromo di #### d'####

A sostegno della propria domanda, la difesa di parte attrice ha esposto, per quanto rileva nella presente sede: 1. che, alle ore 11.13 del giorno 1 giugno 2022, #### aveva pubblicato - sul proprio profilo #### - un video di circa 13 minuti in cui proferiva frasi diffamatorie nei confronti dell'attore #### 2. che, nel suddetto video, il convenuto #### accusava il #### e l'avv. #### (che ne era stato il legale in diverse occasioni) di essere i diretti responsabili della chiusura dell'impianto di motocross di cui egli era proprietario assieme al fratello #### 3. che, nello specifico, nel video per cui è causa, #### rilasciava le seguenti dichiarazioni: "voglio soffermarmi su colui che muove questi quattro cinque, scappati di casa .. colui che muove tutti i fili è l'avv. ####" (minuto 6.28) "il legale del movimento...un movimento creato ex nuovo da un comico e lui approda lì perché se no ... gli sarebbe rimasto il sudtiroler volkspartei o l'union valdotaine , ma lì sono regioni a statuto speciale, lì quelli come #### li prendono e gli danno un calcio in culo non è che ci mettono tanto" (minuto 8.11)....."loro lo hanno eletto a mentore supremo, gli scrive le cose, fa tutto lui"..... "come mai ci hai fatto buttare giù due strutture, come mai hai insistito tanto ..." (minuto 10.25) "... i tuoi sudditi, stì quattro pellegrini che hai attorno si lamentavano che bruciavano le macchine ad Asti... ma anche qui hanno bruciato due macchine, ne hanno bruciate due sotto il ponte di cemento... ma noi non abbiamo bisogno di cercare quello che ha bruciato le macchine, le hai bruciate Tu..." (minuto 11:21) "...Tu quando ci hai fatto buttare giù quelle due costruzioni che ti davano fastidio" (minuto 11.26)"...."adesso ne pagate le conseguenze perché questo video qua lo devono sentire quelli di buon senso e devono sapere chi è il responsabile e questo è solo uno dei video la prossima settimana ce ne sarà un altro ..." (minuto 13.00); 4. che il video - che aveva registrato n. 21.506 visualizzazioni - era stato condiviso sui profili #### dei convenuti #### e #### i quali avevano contribuito a fargli acquisire ulteriore visibilità (documenti 1 e 3 delle produzioni di parte attrice) 5. che la diffusione del video - tuttora presente sui profili social dei convenuti - aveva determinato l'insorgere di un rilevante danno all'immagine personale e professionale di #### 6. che tale danno era stato aggravato dalla notorietà dell'attore, professionista stimato del #### e membro della comunità attivo nella vita politica (documento 10 delle produzioni di parte attrice).

Su tali basi, l'attore ha domandato che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro a. al risarcimento dei danni a lui occorsi, quantificati in misura pari ad euro 30.000,00 o, in alternativa, nella somma determinata equitativamente dal Tribunale; b. alla pubblicazione, a spese dei convenuti, della sentenza di condanna sui principali quotidiani locali; c. alla rimozione dal web del video che aveva causato il danno.

In data #### si sono costituiti in giudizio #### e #### i quali - pur ammettendo la pubblicazione del video - hanno contestato, in fatto ed in diritto, la ricostruzione di parte avversa, eccependo l'operatività della c.d. scriminante per "critica politica" e deducendo l'omessa allegazione, da parte dell'attore, di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare il danno subito.

In data #### si è costituito in giudizio #### il quale ha sostanzialmente aderito alle difese dei convenuti #### e #### eccependo l'ammontare eccessivo e indimostrato del risarcimento richiesto dall'attore.

La causa in epigrafe è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

1. In via preliminare, in rito, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori emessi dal sottoscritto Giudice nella controversia in atti.

Nello specifico, non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dalle difese dei convenuti, di procedere alla remissione della causa in istruttoria, al fine di consentire l'esperimento delle prove orali calendarizzate da #### e #### nelle rispettive memorie istruttorie: i capi di prova dedotti hanno, infatti, carattere generico e apertamente valutativo, oltre a risultare irrilevanti ai fini della decisione della controversia.

Del pari inammissibili risultano le prove orali dedotte dall'attore, stante la genericità dei quesiti proposti ed il loro carattere documentale.

2. Sempre in via preliminare, ma nel merito, deve osservarsi che la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore ricade nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., trattandosi di un evento dannoso realizzatosi tra soggetti non legati da un preesistente vincolo contrattuale o da una relazione di c.d. "contatto sociale qualificato".

In tale prospettiva, il soggetto danneggiato, per poter accedere al risarcimento, dovrà fornire la prova: 1. del danno evento (c.d. "danno evento"); 2. del danno conseguenza (c.d. "danno conseguenza") con riferimento sia

all'an sia al quantum; 3. del legame eziologico esistente tra i primi due elementi; 4. del dolo o della colpa del soggetto danneggiante (c.d. "elemento soggettivo").

3. Nel caso di specie, la prova relativa agli elementi del "danno evento" e dell'"elemento soggettivo" deve ritenersi raggiunta, non potendosi ragionevolmente ritenere che il tenore delle affermazioni di ### rientri nell'esercizio del diritto di critica.

Sul punto, è sufficiente osservare che "Il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse" (Cassazione civile sez. III - 12/04/2022, n. 11767).

Nel caso in esame, il requisito della continenza - essenziale al fine di ritenere configurabile la scriminante della critica politica - risulta del tutto assente: ### infatti, non soltanto ha accusato l'attore di essere responsabile - quantomeno dal punto di vista morale - dell'incendio di due autovetture, ma ha anche sostenuto che ### avrebbe fatto abbattere due palazzine soltanto perché gli "davano fastidio" piegando, in tal modo, la gestione dell'area urbana al proprio volere, anche in contrasto con l'interesse pubblico. 3. Risulta del pari sussistere il requisito del dolo: il video, infatti, è stato pubblicato su un social network molto diffuso sul territorio italiano, su un profilo visibile a tutti gli utenti iscritti.

Nel video, inoltre, ### appare pienamente consapevole del significato delle proprie azioni - e dai danni che sarebbero potuti derivarne - come confermato dalla dichiarazione di cui al minuto 13 in cui il convenuto afferma "... adesso ne pagate le conseguenze perché questo video qua lo devono sentire quelli di buon senso e devono sapere chi è il responsabile e questo è solo uno dei video la prossima settimana ce ne sarà un altro ..."

4. La domanda di risarcimento deve, tuttavia, essere respinta.

Difetta, infatti, qualsiasi specifica allegazione e/o elemento di prova in ordine al c.d. "danno conseguenza", vale a dire alle conseguenze lesive derivanti dalla condotta illecita.

Nello specifico, l'attore ha ommesso di fornire qualsiasi elemento idoneo a dimostrare se - ed entro quali limiti - le dichiarazioni di ### hanno determinato l'insorgere di conseguenze lesive per la propria sfera giuridica. Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno all'immagine costituisce un danno conseguenza e, come tale, non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi agisce in giudizio (cfr. Cassazione civile III - 05/09/2023, n. 25910; Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici").

In proposito, è opportuno osservare che, anche in presenza di una sentenza penale di condanna - nel caso di specie, insussistente - il giudizio civile rimane autonomo da quello penale, con la conseguenza che l'accertamento del c.d. "fatto di reato" non determina automaticamente l'insorgere di un obbligo risarcitorio poiché occorre verificare sia l'esistenza del c.d. "danno evento" (già accertato in sede penale), sia quella del c.d. "danno conseguenza" sia, infine, quella del nesso causale tra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli (il cui accertamento è demandato al solo giudizio civile, cfr. Cass. n. 5660 del 9.3.2018; Cass. n. 4318 del 14.2.2019).

In ordine al c.d. "danno conseguenza", nessuna allegazione specifica - o elemento di prova - è stato offerto dalla difesa di parte attrice. 5. Sotto il profilo del danno patrimoniale, l'attore non ha mai dimostrato - né si è offerto di dimostrare - in che modo le dichiarazioni di ### abbiano causato un discredito del suo prestigio professionale (quale operatore del diritto), impedendogli di assumere nuovi incarichi di difesa o precludendogli l'acquisizione di ulteriori occasioni di guadagno.

Non è, infatti, presente agli atti alcun documento che dimostri una diminuzione degli incarichi professionali affidati ad ### - nella sua veste di avvocato - nel periodo successivo alla pubblicazione del video per cui è causa (né l'attore ha dedotto, sul punto, alcun capo di prova).

Né vi sono, infine, prove che le dichiarazioni di parte convenuta abbiano avuto conseguenze negative sulla carriera politica dell'attore. 6. Sotto il profilo del danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine, la difesa di ### si è limitata ad affermare che la notorietà dell'attore avrebbe richiesto un ristoro dei danni non inferiore a euro 30.000, 00 richiamando - a conforto di tale assunto - il documento di cui al n. 15 delle produzioni allegato all'atto di citazione (consistente nei parametri per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale redatti dal Tribunale di Milano).

Nessuna delle suddette argomentazioni è condivisibile, né risulta idonea a soddisfare l'onere della prova vertente sull'attore.

In punto di diritto, la Suprema Corte ha recentemente ribadito il proprio, consolidato orientamento secondo cui: “.....questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione «condotta materiale - eventolesivo - conseguenza dannosa» (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471).

Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come «danno conseguenza», dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. ### del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.

La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)” (Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551).

Il danno all'immagine, quale componente del danno non patrimoniale, è, quindi, un danno conseguenza e, come tale, richiede di essere specificamente provato, dovendosi escludere “... la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti” (Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551).

Nel caso di specie, nessuna prova dell'effettiva sussistenza di conseguenze dannose è stata fornita dalla difesa di parte attrice. 7. Privo di adeguata forza persuasiva, in senso contrario, è il richiamo alle buone prassi per la liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale, codificate dal Tribunale di Milano: si tratta, infatti, di indicazioni non vincolanti, la cui operatività presuppone l'avvenuto assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere istruttorio, circostanza che - allo stato - non può ritenersi sussistere.

La scarsa analiticità delle argomentazioni di parte attrice preclude, altresì, il ricorso all'istituto delle presunzioni, non essendo stato allegato - o risultando deducibile dalla documentazione in atti - alcun elemento indiziario diverso dal fatto dannoso in sé considerato (Cass. civ., SS.U, 22/07/2015, n. 15350; Cass. civ., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421). 8. Perimenti immeritevole di accoglimento è la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno morale, non essendovi alcuna prova della configurabilità di un danno morale giuridicamente rilevante.

La domanda di risarcimento dei danni deve, pertanto, essere integralmente respinta. 9. Non meritevole di accoglimento risulta anche la domanda di pubblicazione della presente sentenza, a spese dei convenuti, sui principali quotidiani locali.

Sul punto è sufficiente osservare che la misura di cui all'art. 120 c.p.c. è stata prevista dal legislatore quale strumento diretto a contribuire alla riparazione dei danni derivanti dalla condotta illecita: in assenza di una rigorosa prova del c.d. “danno conseguenza” non vi è alcuna ragione - né giuridica, né di opportunità - per disporsi la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.. 10. Risulta, invece, fondata la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione, dai loro profili sociali e dal web, del video oggetto di causa, trattandosi di una pubblicazione i cui toni travalicano il diritto alla critica - anche politica - e che appare, come tale, astrattamente in grado di determinare, con il decorso del tempo, l'insorgere di danni in capo all'attore (sebbene, allo stato, questi ultimi non siano stati in alcun modo provati). 11. Atteso l'accoglimento solo parziale, ed in misura estremamente ridotta, delle domande di parte attrice, le spese del giudizio devono ritenersi compensate nella misura di un quinto.

La liquidazione dei restanti quattro quinti segue la soccombenza ed è disposta come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione per le controversie

di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000,00 ai valori minimi per tutte le fasi processuali, stante l'assenza di istruttoria e la linearità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - condanna i convenuti ### e ### alla rimozione - a proprie spese - dai loro profili social e da internet del video per cui è causa, di n. 13 minuti pubblicato in data 1 giugno 2022 sui rispettivi profili facebook; - rigetta integralmente ogni altra domanda proposta dall'attore ### - compensa le spese tra tutte le parti nella misura di un quinto; - condanna ### a rifondere, ai convenuti ### i restanti quattro quinti delle spese di lite che si liquidano in euro 3.251,2 per compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. - condanna ### a rifondere, al convenuto ### i restanti quattro quinti delle spese di lite che si liquidano in euro 3.251,2 per compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in ### in data ###